



COMUNE DI CERESARA  
 PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Ente: 10837

Deliberazione N. 52  
 Prot. n. \_\_\_\_\_

## Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

**Oggetto:** AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021 DESTINATE ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19

L'anno **DUEMILAVENTIUNO**, addì **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore **15.30** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale

<p><b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</b>                  (artt.124,125 D.Lgs. 267/2000)</p> <p>Il sottoscritto Responsabile di P. O. dell'Area Affari Generali e Legali, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, attesta che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio, dove resterà per 15 gg. consecutivi</p> <p>Si dà atto inoltre che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari</p> <p>IL SEGRETARIO COM.LE                  SCIBILIA GRAZIELLA</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Resa immediatamente eseguibile</b>                  In data <b>30/07/2021</b></p>	Eseguito l'appello risultano:		PRESENTI	ASSENTI
	<b>Parolini Simone</b>	Sindaco	X	
	<b>Bonfante Francesco</b>	Vice Sindaco	X	
	<b>Zardini Remo</b>	Assessore	X	
			<b>3</b>	<b>0</b>
	Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. <b>Scibilia Graziella</b>			
	Il Sig. <b>Parolini Simone</b> nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.			
	N. _____ registro pubblicazione			

**Oggetto:** AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021 DESTINATE ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”.

**Preso atto che** la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree mercatali, che dal 2021 sono assoggettate al canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

### Richiamate seguenti deliberazioni:

- delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto “*APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021*”
- delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto “*DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI - ANNO 2021*”
- delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto “*APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI*”

**Dato atto che** con l'art. 2 del decreto legge 30 giugno 2021, n. 99 “*Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese*” al comma 4 ha differito al 31 luglio il termine entro il quale i comuni debbono approvare le tariffe della TARI;

**Rilevato che** lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per sei mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020) e prorogato fino al 15 ottobre 2020 con deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020. Successivamente, i termini sono stati estesi al 31 gennaio 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, al 30 aprile 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e al 31 luglio 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021.

### Preso atto che:

- il DPCM 24 ottobre 2020 ed il DPCM 3 novembre 2020, per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, hanno posto restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero, disponendo:
  - la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  - la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;

- la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
  - la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati;
  - la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  - la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli antri istituti e luoghi della cultura;
  - lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di secondo grado nelle zone classificate Area Rossa;
  - lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per le attività formative e curriculari delle Università;
  - la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate Area Gialla e la sospensione di tutte le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base contrattuale) nelle zone classificate Area Rossa;
  - la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020;
  - la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;
  - il divieto, nelle zone classificate Area Rossa, di ogni spostamento in uscita dai propri comuni di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;
- con il DPCM 3 novembre 2020 sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità. L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l'applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre.
  - il DPCM 3 dicembre 2020 ha dettato disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data del 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021;
  - il DPCM del 14 gennaio 2021, che, tenuto anche conto degli ultimi Decreti Legge n. 172 del 2020 e n. 1 e 2 del 2021, di definizione delle nuove misure di prevenzione dei contagi COVID-19, sostituisce il DPCM del 3 dicembre 2020, con efficacia dal 16 gennaio e fino al 5 marzo 2021, rinnovando le misure già in vigore per fronteggiare l'emergenza sanitaria;
  - il DPCM 2 marzo 2021 detta le regole anti-Covid in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, termine poi prorogato fino 31 dicembre 2021 con D.L. del 23/07/2021, n.105. Sono confermate le precedenti misure di contenimento e proroga del divieto di spostamento tra Regioni. Si introduce, nei territori di zona rossa, la chiusura dei parrucchieri e il divieto di spostamento per visite ad abitazioni private e per raggiungere le seconde case. Viene disposta, dal 27 marzo 2021, la riapertura dei cinema e dei teatri in zona bianca e in zona gialla (tuttavia abrogata poi con il DL n. 30), previa prenotazione online. Si dispone, inoltre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle zone rosse e nei territori ove si registrino, per almeno una settimana, più di 250 contagi su 100 mila abitanti.
  - con il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo viene abrogata a partire dal 15 marzo la zona gialla e le Regioni precedentemente in essa passano alla zona arancione; in vista delle festività pasquali viene inoltre istituita una zona rossa nazionale (a eccezione delle zone già bianche) per il 3, 4 e 5 aprile.
  - con il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, in vigore dal 23 aprile, vengono ripristinate le zone gialle e lo stato di emergenza viene prorogato fino al 31 luglio 2021. Vengono inoltre confermati il coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 e gran parte delle misure di contenimento previste per le zone arancioni e rosse.

**Dato atto della facoltà consentita ai Comuni dall'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa** che possano essere disposte dal Comune con apposite autorizzazioni di spesa, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

**Considerato che** è intenzione di questa Amministrazione comunale adottare misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

**Richiamato** l'articolo 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis), che istituisce un fondo con dotazione di 600 milioni di Euro destinato ai Comuni e finalizzato alla concessione di riduzioni della TARI rivolte alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle attività. Il suddetto Decreto Legge 73/2021, pur non dettando Linee Guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie destinate alle attività economiche, esclude la possibilità di ripartire gli oneri delle agevolazioni a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

**Considerato che** con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economie e delle Finanze del 24 giugno 2021, è stato definito il Riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche che per il Comune di Ceresara è determinato in € 16.287,22.

**Considerato che** la norma non detta vincoli espliciti sull'articolazione delle riduzioni, e che il riferimento alle utenze chiuse o con restrizioni nello svolgimento delle loro attività va preso come mero parametro di riferimento, poiché gli effetti della pandemia sono stati pesanti anche per le attività aperte ma senza clienti.

**Richiamato** inoltre l'art. 106 del D.L. 34/2020 (Decreto Crescita) e l'articolo 39 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

**Visto** il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (G.U. Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021);

**Richiamate** le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quali si è precisato che nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021;

**Ritenuto** opportuno approvare **agevolazioni** relativamente alla TARI anno 2021:

- per le **Utenze non domestiche (UND)** che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente,
- per tutte le **Utenze domestiche (UD)**;

**Ritenuto:**

- ✓ di stabilire le seguenti **riduzioni per le utenze non domestiche**:
  - riduzione pari al 60 % della tariffa (parte fissa) e pari al 60 % della tariffa (parte variabile uno) dovuta nell'anno 2021 calcolata come sconto in fattura a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche - **Categorie tipo 1** di cui al seguente l'elenco:

31 - SCUOLE PUBBLICHE PRIV., EDIFICI COMUNALI E DELLA P.A., ASSOC. VOLONT. ONLUS, LUOGHI ACCESSORI AL CULTO
---

54 - AGRITURISMO CON SOLO RISTORAZIONE E ASSOC. RICREATIVE, RISTORANTE, BAR (INGR. RISERVATO AI SOCI)
---

- riduzione pari al 30 % della tariffa (parte fissa) e pari al 29 % della tariffa (parte variabile uno) dovuta nell'anno 2021 calcolata come sconto in fattura a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche - **Categorie tipo 2** di cui al seguente l'elenco:

17 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE, PIADINERIE
24 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
42 - AGRITURISMO CON PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE NUOVA UTENZA
43 - AGRITURISMO CON PERNOTTAMENTO
90 - STRUTTURE NON ALBERGHIERE DI CUI ALLA LEGGE 27/2015

- riduzione pari al 18 % della tariffa (parte fissa) e pari al 18 % della tariffa (parte variabile uno) dovuta nell'anno 2021 calcolata come sconto in fattura a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche - **Categorie tipo 3** di cui al seguente l'elenco:

1 - MUSEI E BIBLIOTECHE
3 - AUTORIMESSE
11 - UFFICI E AGENZIE
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE BENI DUREVOLI
18 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO, VETRERIE
21 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI NON ALIMENTARI
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE
31 - SCUOLE PUBBL.E PRIV., EDIFICI COMUNALI E DELLA P.A.,ASSOC.VOLONT.ONLUS,LUOGHI ACCESSORI AL CULTO
32 - MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
35 - AUTOTRASPORTI E CORRIERE SPEDIZIONI E MAGAZZINI VENDITA INGROSSO
36 - DISTRIBUTORI CARBURANTE CON O SENZA AREA VENDITA PRODOTTI
45 - STUDI PROFESSIONALI
46 - STUDI MEDICI, VETERINARI, FISIOTERAPISTI, PSICOLOGI, ANALISI
53 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI CON CAPANNONI PRODUZIONI ALIMENTARI
57 - MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GASTRONOMIE
58 - NEGOZI VENDITA GENERI ALIMENTARI FINO A 250 METRI QUADRATI

- ✓ di stabilire le seguenti **riduzioni per le utenze domestiche (UD)**:
  - riduzione pari al 25 % della tariffa, riferita alla quota variabile uno, dovuta nell'anno 2021 e calcolata come sconto in fattura;
- ✓ Di stabilire che la perdita di gettito presunta conseguente alle agevolazioni concesse alle **utenze non domestiche**, al lordo del TEFA e dell'IVA applicata dal Gestore, è pari ad un **totale di € 18.975,71**, di cui per € 16.287,22, la copertura finanziaria è assicurata dai fondi statali di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 e per € 2.688,49 la copertura finanziaria è assicurata con applicazione dell'Avanzo di Amministrazione vincolato derivante dalla quota TARI del Fondo funzioni fondamentali non utilizzata nell'anno 2020;
- ✓ Di stabilire che la perdita di gettito presunta conseguente alle agevolazioni concesse alle **utenze domestiche**, al lordo del TEFA e dell'IVA applicata dal Gestore, è pari ad un totale di **€ 17.799,16**, la

cui la copertura finanziaria è assicurata con applicazione dell'Avanzo di Amministrazione vincolato derivante dalla quota TARI del Fondo funzioni fondamentali non utilizzata nell'anno 2020;

**Specificato che**, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, l'agevolazione è applicata a tutte le utenze comprese nelle categorie sopra indicate iscritte nelle liste di carico alla data del 30 giugno 2021;

**Visti:**

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;

**Precisato che** il presente atto verrà trasmesso al Revisore Unico per il rilascio del parere ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tecnico e regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art.49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000;

**Con voti** unanimi favorevoli

### **DELIBERA**

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di destinare in favore delle utenze non domestiche (UND)**, interessate dalle chiusure / sospensioni / restrizioni a seguito dell'emergenza Covid 19 ancora in essere nell'anno 2021:
  - le somme di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. n. 73/2021 per riconoscere agevolazioni TARI (parte variabile 1 e parte fissa) per € **16.287,22**;
  - la quota residuale TARI riconosciuta nell'anno 2020 confluita nella quota vincolata di avanzo di amministrazione 2020 per € **2.688,49**;
- 3) **di destinare in favore di tutte le utenze domestiche (UD):**
  - la quota residuale TARI riconosciuta nell'anno 2020 confluita nella quota vincolata di avanzo di amministrazione 2020 per € **17.799,16**;
- 4) **di stabilire** i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI alle **utenze non domestiche (UND)** per l'anno **2021**:
  - riduzione pari al 60 % della tariffa (parte fissa) e pari al 60 % della tariffa (parte variabile uno) dovuta nell'anno 2021 calcolata come sconto in fattura a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche - **Categorie tipo 1** di cui al seguente l'elenco:

31 - SCUOLE PUBBL.E PRIV., EDIFICI COMUNALI E DELLA P.A., ASSOC. VOLONT. ONLUS, LUOGHI ACCESSORI AL CULTO
54 - AGRITURISMO CON SOLO RISTORAZIONE E ASSOC. RICREATIVE, RISTORANTE, BAR (INGR. RISERVATO AI SOCI

- riduzione pari al 30 % della tariffa (parte fissa) e pari al 29 % della tariffa (parte variabile uno) dovuta nell'anno 2021 calcolata come sconto in fattura a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche - **Categorie tipo 2** di cui al seguente l'elenco:

17 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE, PIADINERIE
24 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA

42 – AGRITURISMO CON PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE NUOVA UTENZA
43 - AGRITURISMO CON PERNOTTAMENTO
90 - STRUTTURE NON ALBERGHIERE DI CUI ALLA LEGGE 27/2015

- riduzione pari al 18 % della tariffa (parte fissa) e pari al 18 % della tariffa (parte variabile uno) dovuta nell'anno 2021 calcolata come sconto in fattura a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche - **Categorie tipo 3** di cui al seguente l'elenco:

2 - MUSEI E BIBLIOTECHE
3 - AUTORIMESSE
11 - UFFICI E AGENZIE
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE BENI DUREVOLI
18 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO, VETRERIE
21 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI NON ALIMENTARI
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE
31 - SCUOLE PUBBL.E PRIV., EDIFICI COMUNALI E DELLA P.A.,ASSOC.VOLONT.ONLUS,LUOGHI ACCESSORI AL CULTO
32 - MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
35 - AUTOTRASPORTI E CORRIERE SPEDIZIONI E MAGAZZINI VENDITA INGROSSO
36 - DISTRIBUTORI CARBURANTE CON O SENZA AREA VENDITA PRODOTTI
45 - STUDI PROFESSIONALI
46 - STUDI MEDICI, VETERINARI, FISIOTERAPISTI, PSICOLOGI, ANALISI
53 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI CON CAPANNONI PRODUZIONI ALIMENTARI
57 - MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GASTRONOMIE
58 - NEGOZI VENDITA GENERI ALIMENTARI FINO A 250 METRI QUADRATI

- 5) **di stabilire** i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI alle **utenze domestiche (UD)** per l'anno **2021**:
  - riduzione pari al 25 % della tariffa, riferita alla quota variabile uno, dovuta nell'anno 2021 calcolata come sconto in fattura;
- 6) **di disporre che**, per le motivazioni espresse in premessa, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 e che le stesse non sono cumulative con altre riduzioni, ma si applica quella più vantaggiosa;
- 7) **di dare atto che** le agevolazioni e le riduzioni TARI approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2021;
- 8) **di dare atto che** la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 58/2019;
- 9) **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale;

- 10) **di comunicare** la presente deliberazione al Consiglio Comunale;
- 11) **di dichiarare**, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., per l'elaborazione dei dati per l'applicazione tempestiva delle agevolazione TARI.



Proposta di Deliberazione avente per oggetto:

**AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021 DESTINATE ALLE UTENZE DOMESTICHE E  
NON DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

VISTO l'art. 49, comma 1° D.Lgs. 267/2000;  
ESAMINATA la proposta di Deliberazione

**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarita' tecnica della stessa.

li, 30/07/2021

**IL RESPONSABILE DI POSIZIONE  
GARISELLI AMEDEO**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

VISTO l'art. 49, comma 1° D.Lgs. 267/2000;  
ESAMINATA la proposta di Deliberazione

**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarita' contabile della stessa

li, 30/07/2021

**IL RESPONSABILE DI POSIZIONE  
BARDINI ELISA**

---

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
PAROLINI SIMONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
SCIBILIA dott. GRAZIELLA

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

N° \_\_\_\_\_ Reg. Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno **30/07/2021**, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e che, **in pari data, è stato comunicato ai Capigruppo Consiliari** ai sensi dell'art. 125 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n°267/2000

**IL MESSO COMUNALE**  
Bonfante Noemi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
SCIBILIA dott. GRAZIELLA

---

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n°267/2000

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
SCIBILIA dott. GRAZIELLA

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**Divenuta esecutiva in data 09/08/2021**

per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art.134, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvata con D.Lgs. n°267/2000

Ceresara, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
SCIBILIA dott. GRAZIELLA

---